APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 17 APRILE 1942 PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL CASO D'IMPIEGO DI FORZE ARMATE DI UNO DEI DUE STATI CONTRAENTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO

Art. 2 (Approvazione)

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui all'art. 9 della Convenzione predetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia iserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 19 settembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 17 aprile 1942 per la collaborazione nell'amministrazione della giustizia penale nel caso d'impiego di Forze armate di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato
Estremi	Legge 21 giugno 1942, n. 955
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-la-1942/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it